
L'imposta fondiaria e il nuovo estimo ⁽¹⁾

Ottima l'idea del ministro — vorrei, in questo caso, dire del *professore* — De Stefani di far seguire ai suoi maggiori discorsi un bel volume di dati ghiotti e freschi sul bilancio dello Stato e su quello del paese. Ne colgo occasione per una rapida incursione statistica nel campo finanziario.

La questione che oggi più grava sull'animo degli agricoltori è quella dei tributi. Si è sotto il peso, che in certe zone d'Italia è schiacciante, delle sovrimposte fondiarie locali. E come capita a coloro che si vedono colpiti da molti guai, non pochi agricoltori già si preoccupano di ciò che è ancora nell'incerto campo delle ipotesi, vale a dire delle conseguenze, magari indirette, che potranno derivare dalla revisione catastale ordinata col decreto legge 7 gennaio 1923. Cercherò di chiarire le cose con quel poco che oggi si può dire.

Il decreto accennato non ordina, in sostanza, che un aggiornamento catastale per rispetto al rendimento delle colture ecc. e ai prezzi dei prodotti. Il dato dei rendimenti è stato finora quello segnato nei vecchi catasti, di cui alcuno è secolare. Per il dato dei prezzi è da ripetere altrettanto. Negli stessi catasti nuovi, disciplinati dalla famosa legge della perequazione fondiaria (1886), i prezzi da computarsi dovevano essere sempre quelli del dodicennio 1874-85. L'ammontare dei rendimenti delle varie colture e la misura dei prezzi che ora si debbono rilevare e precisare dovranno essere invece quelli del decennio anteriore al 1° gennaio 1914.

(1) Dal *Corriere della Sera* del 16 febbraio 1924. Questo e gli articoli finanziari successivi formano tutto un complesso e corrispondono alle stesse idee direttive.